



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per lo Studente
Ufficio 4°

Prot. n. 7467/A4°

Roma, 12/12/2005.

Al Dirigente Tecnico USR – Lombardia
Francesco Provinciali
Coordinatore Gruppo di Lavoro reg.le
per le scuole in ospedale.

OGGETTO: Quesito urgente su diritto di accesso ai progetti di Istruzione Domiciliare da parte degli alunni disabili e portatori di handicap.

In riferimento alla sua e-mail del 28 novembre 2005, in cui vengono presentati dei quesiti in merito all'erogazione del servizio di Istruzione Domiciliare, si comunica quanto segue.

Quesito n. 1

1. *“Si chiede cortesemente di precisare – per il caso prospettato e in via generale ed estensibile ad altri casi analoghi – se l'alunno disabile o portatore di handicap ha diritto ad accedere (in presenza di una patologia non correlabile al suo status ma di durata superiore ai trenta giorni e tale da impedirgli la frequenza scolastica)ad un progetto di istruzione domiciliare che preveda per la scuola proponente di avvalersi dei finanziamenti appositamente assegnati alle scuole polo.”*

Dalle Linee guida per il servizio di Istruzione domiciliare

- L'Istruzione domiciliare si eroga nei confronti di tutti gli alunni, iscritti a scuola di ogni ordine e grado, i quali, già ospedalizzati a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un periodo non inferiore a 30 giorni.

- La patologia ed il periodo di impedimento alla frequenza scolastica devono essere oggetto di **idonea e dettagliata certificazione sanitaria** rilasciata dalla struttura ospedaliera in cui l'alunno è stato ricoverato.
- Per grave patologia si intende: patologie onco-ematologiche, patologie croniche invalidanti, malattie o traumi acuti temporaneamente invalidanti, patologie o procedure terapeutiche che richiedono una terapia immunosoppressiva prolungata.

Da quanto sopra riportato, si evince che ogni alunno, di conseguenza anche il disabile e il portatore di handicap, ha diritto all'istruzione domiciliare, qualora sia affetto da un'ulteriore patologia, rientrante nell'elenco riportato nelle Linee guida, che sia non espressamente connessa alla sua disabilità e che abbia il carattere di temporaneità.

Quesito n. 2

2. *“Si chiede di conoscere se l'adesione al Progetto di I.D. (a favore di un alunno disabile affetto anche da patologia che gli impedisca la frequenza scolastica per più di trenta giorni) da parte dell'ins.te di sostegno e/o degli insegnanti della classe di iscrizione debba avvenire solo su base di volontaria disponibilità e se tale prestazione possa prevedere un compenso aggiuntivo a carico dell'Istituto scolastico di appartenenza o dei fondi assegnati alla scuola polo”.*

Dalle Linee guida per il servizio di Istruzione domiciliare

- L'istruzione domiciliare viene impartita dai docenti della scuola di provenienza, attraverso le prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo, da liquidare a carico del fondo dell'istituzione scolastica, secondo quanto previsto dal CCNL Comparto Scuola 2002/2005 e secondo le misure del compenso orario lordo di cui alla Tabella 5 allegata al medesimo CCNL.
- Il dirigente scolastico dovrà ricevere la disponibilità alle prestazioni aggiuntive da parte del personale docente interno. La scuola può reperire anche personale esterno attraverso l'ausilio della scuola con sezione ospedaliera del proprio ambito provinciale e regionale.
- I dirigenti scolastici, nell'ambito delle relazioni sindacali d'istituto, potranno autonomamente concertare con la RSU e con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria territoriali delle OO.SS. una eventuale specifica destinazione delle risorse del fondo per riconoscere il maggiore impegno e carico di lavoro del personale coinvolto nell'istruzione domiciliare.

Pertanto, è necessaria la disponibilità personale del docente per prestazioni di istruzione domiciliare. Il pagamento della prestazione relativa all'istruzione domiciliare, erogata dal docente, curricolare o di sostegno, dichiaratosi disponibile, va effettuato, qualora essa sia aggiuntiva rispetto all'orario di cattedra.

Le procedure amministrative per attivare il servizio di Istruzione domiciliare

Acquisizione agli atti della scuola:

1. Certificazione medica rilasciata dalla struttura sanitaria ospedaliera.
2. Richiesta di I.D. da parte dei genitori dell'alunno.
3. Delibera del Collegio docenti e del Consiglio d'Istituto della scuola di provenienza dell'alunno.
4. Disponibilità di uno o più docenti ad effettuare il servizio di I.D.
5. Definizione del budget necessario all'attivazione del servizio.
6. Inserimento del progetto di I.D. nel POF.
7. Inoltro della documentazione e della scheda di progetto all'USR per la richiesta di finanziamento.
8. Attivazione del servizio di I.D. a seguito di accoglimento della richiesta da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Le risorse finanziarie

Titolari della gestione del servizio di I.D. sono gli UU.SS.RR. competenti per territorio, ai quali sono assegnate dal MIUR le risorse finanziarie per gli interventi di cui alla Legge 440/1997.

Tali risorse finanziarie non costituiscono, però, l'unica fonte di finanziamento, in quanto possono concorrere alla realizzazione di progetti di I.D. anche altri Soggetti istituzionali, quali Comuni, Province, Regioni, con specifici impegni di spesa. I fondi previsti da leggi come la n. 285/1997, n. 328/2000, o da leggi regionali sul diritto allo studio, potrebbero essere destinati, attraverso la definizione di intese e accordi di programma tra autorità scolastiche, Regioni ed Enti Locali, alla realizzazione di interventi nel settore.

Si rimane a disposizione per qualsiasi altro eventuale chiarimento in merito.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Maria Moioli